

## Il Consiglio di Stato

Signori  
Tiziano Galeazzi e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 86.22 del 1° luglio 2022 Progressione a freddo

Signore e signori deputati,

con riferimento all'interrogazione in oggetto, rispondiamo come segue.

Al fine di neutralizzare gli effetti fiscali sui contribuenti legati alla perdita del potere d'acquisto del proprio reddito durante le fasi inflazionistiche, il legislatore ha introdotto – con l'art. 39 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) - un meccanismo che prevede di compensare gli effetti della progressione a freddo<sup>1</sup> ogni qualvolta la crescita dell'indice dell'inflazione raggiunge l'1% rispetto all'ultimo adeguamento.

Tale compensazione avviene mediante correzione degli scaglioni della scala delle aliquote dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche nonché degli importi deducibili.

Precisiamo che l'art. 39 LT delega al Consiglio di Stato la competenza esclusiva per procedere all'adeguamento delle aliquote e degli importi deducibili. Ne consegue che le modifiche di legge necessarie per compensare gli effetti della progressione a freddo non devono esser sottoposte al voto del Gran Consiglio.

Il dato di riferimento che fa scattare l'adeguamento delle aliquote e delle deduzioni interessate è l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

---


<sup>1</sup> Si parla di progressione a freddo quando a seguito del rincaro il reddito imponibile del contribuente è tassato con un'aliquota superiore, nonostante il suo reddito effettivo non sia aumentato. Il contribuente deve pertanto sopportare un maggior onere fiscale, sebbene il suo potere di acquisto sia rimasto invariato. Se le aliquote non vengono diminuite e le deduzioni non vengono aumentate, il contribuente deve, quindi, far fronte ad un aumento del carico fiscale. Ciò vale anche per quelle persone che svolgono un'attività lucrativa dipendente e che non hanno ricevuto una compensazione del rincaro e che si ritrovano a dover sopportare un carico fiscale costante quando di fatto il loro potere d'acquisto è diminuito.

L'ultimo adeguamento intervenuto in quest'ambito in Ticino risale al periodo fiscale 2012 quando gli scaglioni di reddito della scala delle aliquote e le deduzioni interessate sono state corrette al rialzo del 1.559% al fine di tener conto dell'aumento dell'IPC, il cui dato al 31 dicembre 2010 segnava un incremento di pari ampiezza (1.559%) rispetto all'ultimo adeguamento intervenuto nel 2009 con riferimento all'IPC del 31 dicembre 2007.

Da allora, ossia dal 31 dicembre 2010, l'IPC è costantemente evoluto al ribasso, ciò che non ha più fatto scattare il meccanismo della correzione della progressione a freddo. La situazione è cambiata tuttavia nel corso del 2022, anno in cui – complice la crisi energetica e la guerra in Ucraina – l'inflazione è tornata d'attualità anche in Svizzera, facendo registrare una crescita dell'IPC al 31 dicembre 2022 pari a 2.5 punti percentuali rispetto al valore di riferimento del 31 dicembre 2010.

Il dettaglio di questa evoluzione è illustrato nel grafico seguente: le colonne rappresentano il valore dell'IPC alla fine di ogni anno, mentre la linea indica l'evoluzione dell'IPC rispetto al valore di riferimento al 31 dicembre 2010.

### ***Evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al 31.12.2010<sup>2</sup>***



### **1. Il Consiglio di Stato prevede l'entrata dell'adeguamento sull'aliquota fiscale per il prossimo anno 2023 sul periodo fiscale 2022 visto l'indice nazionale al consumo in crescita costante?**

Conformemente all'art. 39 cpv. 2 LT, il dato di riferimento che fa scattare l'adeguamento delle aliquote e delle deduzioni interessate è l'IPC al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale. Pertanto, per le aliquote e le deduzioni fiscali del periodo fiscale 2023, a far stato era l'indice al 31 dicembre 2021. Considerato che al 31 dicembre 2021 il tasso di crescita dell'IPC era negativo (-0.4 punti percentuali) e quindi inferiore all'1% rispetto al 31 dicembre 2010, per il periodo fiscale 2023 non si è proceduto ad alcun adeguamento degli effetti della progressione a freddo.

<sup>2</sup> Fonte: Ufficio federale di statistica, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/indice-nazionale-prezzi-consumo/indicizzazione.assetdetail.24245988.html>.

## 2. L'importo delle deduzioni di quanto verrà aumentato (in percentuale)?

Ritenuto che al 31 dicembre 2022 il dato dell'IPC ammontava a 102.5 punti, pari ad una crescita di 2.5 punti percentuali rispetto al valore di riferimento al 31 dicembre 2010 (100 punti), per il periodo fiscale 2024 gli scaglioni delle aliquote dell'imposta sul reddito e le relative deduzioni saranno adeguate agli effetti della progressione a freddo in misura di 2.5 punti percentuali.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

Vogliate gradire, signore e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)